



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DELL'UMBRIA

Via Martiri dei Lager 65/B – 06128 PERUGIA

Tel. 075-506311 Fax 075-5003560

Posta elettronica: tribmin.perugia@giustizia.it

N. 512/20 Prot.
I.2

ORDINE DI SERVIZIO

ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

(ART. 83, commi 6 e ss. D.L. n. 18/2020, convertito con L. 24.4.2020 n. 27)

Il Presidente del Tribunale,

Premesso che perdura nell'intero Stato italiano e l'epidemia del virus c.d. Coronavirus Covid-19;

Vista la direttiva congiunta del 16.3.2020 (Prot. 16/03/2020.0002603.E) dei Direttori generali del personale Capi dei Dipartimenti di questo Ministero, nonché del Direttore Generale degli Archivi notarili;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, diretto, tra l'altro, ad evitare gli spostamenti non necessari in entrata e in uscita dalle cosiddette zone rosse e anche all'interno delle stesse, e il successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha esteso l'efficacia di tali restrizioni alla ordinaria circolazione delle persone a tutto il territorio nazionale;

Visto il successivo D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha previsto testualmente che "fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, letto e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell' emergenza, le Pubbliche Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative informa agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza" (art. 1, n. 6);

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata all'espresso "*fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*";

Visto l'art. 87 D.L. 17.3.2020 n. 18, che prevede, fra l'altro, che "*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino*

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Cautona

ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Vista la circolare del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del 20.3.2020;

Visto l'art. 36, comma 1, D.L. 8.4.2020 n. 23 che prevede che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sia prorogato all'11 maggio 2020;

Visto il DPCM del 26.4.2020, contenenti *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Vista la circolare del 27.4.2020 del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l' *"aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020"*;

Vista la circolare del 2.5.2020 del medesimo Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto *"Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus - informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzative per avvio cd. "fase due"*";

Vista la L. 24.4.2020 n. 27, intitolata *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"*;

Tenuto conto della riunione partecipata svoltasi con i giudici di carriera in servizio presso questo Tribunale in data 5.5.2020;

Visto l'esito dell'interlocuzione con i Consigli degli Ordini degli Avvocati e con l'Autorità Sanitaria della Regione;

Visto l'esito delle intese tra questo Presidente ed il Presidente della Corte di Appello, come formalizzata da quest'ultimo nella nota del 6.5.2020;

Visto l'esito delle interlocuzioni con i Consigli degli Ordini degli avvocati del Distretto e con l'Organizzazione della Sanità Pubblica della Regione ed in particolare, preso atto delle osservazioni formulate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia dell'11.5.2020;

Viste le indicazioni date dall' U.O. Sicurezza aziendale della USL Umbria1 nella relazione dell'11.5.2020;

Considerato:

- che il personale amministrativo fisicamente in servizio – per effetto delle disposizioni ministeriali - è attualmente ridotto ai meri presidi, dimensionati per trattare unicamente i procedimenti urgenti, come definiti per legge;
- che il restante personale si trova a lavorare in regime di lavoro agile, scarsamente utile all'effettiva lavorazione dei procedimenti, sia per mancanza di

IL PRESIDENTE
Trib. S. Maria Cap. 1/1

operatività on-line dei registri informatizzati, sia per mancanza delle dotazioni informatiche e della connessione Internet necessaria a tale modalità lavorativa;

- che non appare possibile allo stato accogliere la richiesta avanzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, di un ampliamento dell'orario di apertura delle cancellerie, in quanto il personale amministrativo in servizio è allo stato ridotto ad un mero presidio fisico di personale, che deve occuparsi prevalentemente dell'esecuzione dei provvedimenti e prossimamente, con la ripresa delle udienze penali, anche al servizio di assistenza alle stesse;

- che tale richiesta potrà essere presa in considerazione solo con il rientro in ufficio del personale ora addetto al c.d. lavoro agile;

- che, quanto al settore penale, fatte le prove nella disposizione dei soggetti processuali, è emerso che l'unica aula di udienza penale disponibile – pur essendo di mq. 75 circa - non si presta a contenere in sicurezza più di 15 persone, numero considerato come accettabile dall' U.O. Sicurezza aziendale della USL Umbria1 nella relazione dell'11.5.2020;

- che appare, pertanto, possibile ricominciare l'attività penale dibattimentale solo allorché si disporrà delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus nella citata aula ed, in particolare, delle barriere frangifiumo in materiale trasparente, consigliate dall' U.O. Sicurezza aziendale nella nota da ultimo citata;

- che, infatti, nel processo penale minorile i soggetti processuali legittimati a parteciparvi sono numerosi, annoverando – oltre al P.M. ai difensori, agli imputati, al cancelliere, alla stenotipista, all'usciera, ad eventuali testimoni e ad un carabiniere - ben quattro giudici, i genitori del minore ed uno o due assistenti sociali, per un totale che normalmente anche nei procedimenti meno affollati difficilmente risulta inferiore al suddetto numero limite di 15 persone, a fronte dell'aula citata della dimensione di appena 75 mq., dove, peraltro, il banco dei giudici e l'ampiezza del muro retrostante non consente di rispettare il metro di distanza fra i quattro giudici del collegio dibattimentale e l'assistente di udienza;

- che appare, invece, possibile ricominciare l'attività processuale penale GUP in sicurezza, limitatamente ai procedimenti con un solo imputato e con la partecipazione di un unico difensore per volta, giacché in questi vi è un giudice in meno, non vi sono testimoni e non occorre la stenotipista, così riducendosi il numero complessivo dei partecipanti;

- che, parimenti, appare possibile riprendere la trattazione dei procedimenti penali GIP che prevedano l'udienza in camera di consiglio, oltre a quelli cautelari, come i procedimenti a seguito di irrilevanza del fatto o di opposizione all'archiviazione, giacché in tali udienze il giudice è monocratico, invece che collegiale, e nelle stesse ordinariamente non compare il P.M., con conseguente più ridotto numero di partecipanti;

- che appare parimenti possibile riprendere la trattazione dei procedimenti civili, al di là di quelli indicati come urgenti dal legislatore, cominciando a dare frutti la sperimentazione nella gestione delle udienze civili tramite webcam, nonché potendosi disporre di alcune aule di udienza, sufficientemente ampie da ospitare senza pericolo di contagio un numero contenuto di persone e lasciandosi ai singoli giudici di valutare la necessità e possibilità di fissare le udienze stesse da remoto od in forma mista, eventualmente anche frazionando il numero dei partecipanti;

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Catrozzini

- che, tuttavia, mancano ancora le webcam necessarie ai giudici onorari per la trattazione delle udienze civili da remoto, nonché l'autorizzazione della D.G.S.I.A. all'utilizzo della c.d. "stanza virtuale" del giudice, problemi che si spera di risolvere entro fine mese;

DISPONE

Con validità fino al 31.7.2020, quanto segue:

- a) Che restino in vigore le limitazioni dell'accesso del pubblico all'Ufficio, già adottate nei precedenti ordini di servizio e, da ultimo con provvedimento n. 475/20 prot. del 5.5.2020, nel quale si prescrive, fra l'altro, l'uso obbligatorio delle mascherine nei locali del Tribunale accessibili al pubblico e la generale interdizione dell'accesso a chi non ne sia munito;
- b) Che, circa l'eventuale limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari, fino alla cessazione del c.d. lavoro agile, le cancellerie continuino a rimanere aperte al pubblico solo dalle ore 9.00 – alle ore 11.00, mentre il ricevimento avverrà solo su appuntamento da richiedersi a mezzo PEC o e-mail, scaglionandosi gli utenti per fasce orarie; che ciascun funzionario responsabile vigili affinché tutte le richieste di appuntamento o informazioni pervenute per iscritto vengano soddisfatte;
- c) Che resti in vigore l'attuale regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, nonché lo scaglionamento delle udienze civili, secondo le disposizioni già date con i precedenti ordini di servizio, nonché di quelle penali GIP e GUP e, allorché riprenderanno, di quelle dibattimentali;
- d) Le seguenti linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze:
 - 1) Che i due locali più grandi siti al piano secondo e già destinati ad aula dell'udienza penale ed a sala formazione, nonché la stanza n. 11 in quanto più ampia delle altre, siano destinati alla celebrazione delle udienze civili in presenza, nei limiti della distanza legale da mantenere e con l'utilizzo delle mascherine, allorché di fatto si debbano sentire varie persone e non sia possibile od opportuno procedervi - in tutto od in parte - per video conferenza; che, parimenti, l'ufficio di questo Presidente, in quanto di dimensioni ragguardevoli, possa essere utilizzato per le udienze civili del Presidente stesso ed in sua assenza dai giudici onorari del proprio gruppo;
 - 2) Che il singolo giudice che tiene udienza civile regolamenti l'accesso delle persone convocate per la medesima causa, facendole entrare a turno nell'aula stessa, allorché quella disponibile sia di modeste dimensioni;
 - 3) Che, per le tre aule più grandi, si istituiscano delle rubriche, con fogli divisi per giorni e per fasce orarie, per la prenotazione di ciascuna da parte dei giudici di tutti i gruppi;
 - 4) Che i giorni della settimana siano divisi in modo tale da consentire ad un massimo di due soli gruppi di lavoro per giorno la fissazione di udienza con la presenza fisica di persone;

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Caracciolo

- 5) Che ogni ciascun gruppo di giudici autorizzati a tenere udienza nei singoli giorni della settimana fissi non più di un'udienza a turno per fasce orarie differenziate;
 - 6) Che le giornate siano così riservate per le udienze:
 - a) gruppo Presidente: Martedì e Mercoledì,
 - b) gruppo Mazzini: Martedì e Venerdì,
 - c) gruppo De Robertis: Lunedì e Giovedì
 - d) gruppo Arcella: Giovedì e Venerdì;
 - 7) che tale riserva di giorni di udienza in presenza abbia valore dal 1.6.2020 in poi e che ciascun gruppo provveda ad individuare le udienze da trattare dopo tale data e quelle da rinviare in quanto non compatibili con le giornate riservate, comunicando il rinvio ai soggetti chiamati a parteciparvi;
- e) che la celebrazione delle udienze civili e penali continui a porte chiuse, come previsto per legge per tutte quelle del Tribunale per i minorenni;
- f) che le aule più piccole, diverse dalle tre sopra indicate, siano utilizzate per le udienze in video conferenza pura e che tutte le udienze da remoto si tengano in ufficio, in ossequio alla modifica normativa operata dal D.L. 30.4.2020 n. 28, nelle quali verranno installate le poche webcam acquistate dai giudici a proprie spese; che in tali aule le udienze possano svolgersi anche negli altri giorni della settimana, sempre che si possano svolgere interamente da remoto o con la partecipazione al massimo di una persona aggiuntiva; che, inoltre, laddove la parte non sia costituita e debba essere ascoltata dal Giudice in video conferenza, ciò debba avvenire con la presenza fisica della medesima presso il servizio sociale comunale competente;
- g) che, in attesa di migliorare la possibilità di trattazione delle udienze in video conferenza:
- 1) tutte le udienze civili non considerate urgenti dalla legge restino sospese fino al 31.5.2020 e che, pertanto, dall'1.6.2020 possa riprendere la celebrazione di tutte le udienze civili; che per quelle rinviate di ufficio, venga data comunicazione del rinvio agli aventi diritto, con indicazione della nuova data di trattazione e che sia affisso dinanzi alla porta di questo Tribunale e trasmesso ai Consigli degli ordini degli Avvocati dell'Umbria un elenco, contenente solo i numeri di ruolo dei procedimenti da trattare e di quelli rinviati, con indicazione per questi ultimi della nuova data e, per tutti, del nuovo orario scaglionato;
 - 2) che le udienze penali GIP e GUP possano riprendere solo dal 21.5.2020, limitatamente a quei procedimenti GIP nei quali il numero di indagati non sia superiore a due ed a quelli GUP nei quali vi sia un solo imputato, con facoltà di parteciparvi solo per un difensore alla volta per ciascuno e per un solo genitore od – in alternativa - altro adulto di riferimento, nonché per un numero massimo di 5 procedimenti per data di udienza;
 - 3) che tutte le udienze penali GIP e GUP già fissate e diverse da quelle di cui al punto 2 siano rinviate fuori udienza ad altra data e che sia affisso dinanzi alla porta di questo Tribunale e

trasMESSO ai Consigli degli ordini degli Avvocati dell'Umbria un elenco, contenente solo i numeri di ruolo dei procedimenti da trattare e di quelli rinviati, con indicazione per questi ultimi della nuova data e, per tutti, del nuovo orario scaglionato;

- 4) che tutte le udienze penali dibattimentali non urgenti, fissate fino al 31.7.2020 siano rinviate a data successiva, con apposito provvedimento del Presidente del Collegio da comunicarsi agli aventi diritto;
 - 5) che il Presidente del Collegio od il singolo GIP, a seconda dei casi, provveda a rifissare le udienze civili e penali già rinviate fino all'emissione del presente ordine di servizio, per le quali il rinvio sia stato fatto in via generale mediante affissione di apposito cartello, dando la precedenza ai procedimenti con numero di ruolo anteriore ed a quelli con messa alla prova positivamente ultimata, fino a completamento delle date di udienza disponibili nel presente anno solare 2020;
- h) che lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, possano tenersi - su disposizione del singolo giudice assegnatario - mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

ORDINA

che copia del presente ordine di servizio sia comunicata:

- al Sig. Procuratore della Repubblica in sede;
- a tutti i Giudici, professionali ed onorari di questo Tribunale, nonché a tutti i dipendenti amministrativi;
- a tutto il personale di cancelleria;
- al Sig. Presidente della Giunta della Regione Umbria;
- al Sig. Presidente della Corte di Appello ed al Consiglio Giudiziario;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- a tutti i Consigli degli ordini degli Avvocati, anche affinché ne curino la diffusione fra i propri iscritti;
- ai servizi sociali dei comuni capofila delle Zone Sociali, anche per la diffusione ai servizi sociali ricompresi nella zona di competenza;
- ai rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti.

che, infine, copia del presente ordine di servizio sia trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, per quanto eventualmente di competenza ai sensi della delibera plenaria dell'11.3.2020), nonché pubblicata nell'archivio digitale dell'Ufficio, a norma dell'art. 44 della circolare del C.S.M. del 25 gennaio 2017, Prot. n. 1318 del 26.1.2017, così come successivamente modificata.

Perugia 12.5.2020

Il Presidente del Tribunale
Dr. Sergio Cutrona

